
CONSULENZA TRIBUTARIA E SOCIETARIA

Milano, 21 Dicembre 2012

A tutti i Clienti dello Studio
LORO SEDI

Circolare N. 4/2012

Oggetto: le principali novità in materia di IVA

INDICE

1)	Premessa	2
2)	IVA per cassa	2
3)	Regime IVA nell'Edilizia	3
4)	Responsabilità solidale nell'ambito degli appalti e subappalti	6
5)	Nuove regole per la fatturazione dal 1 gennaio 2013	8

1) **Premessa**

Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (c.d. *Decreto Sviluppo*), contenente “Misure urgenti per la crescita del Paese”, ha introdotto importanti novità in materia tributaria, segnatamente nel campo dell’IVA. Tra queste, le più significative riguardano i seguenti argomenti:

- revisione radicale del regime di Iva per “cassa”, con l’obiettivo di renderlo più appetibile e fruibile da parte di imprese con volume d’affari non superiore a euro 2.000.000, in luogo del precedente limite di euro 200.000 (art. 32-bis del D.L. 22.6.2012, n. 83);
- modifiche al regime Iva delle locazioni e cessioni di immobili, con ampliamento del novero delle operazioni imponibili soprattutto per le imprese di costruzione o ripristino immobiliare (art. 9 del D.L. 22.6.2012, n. 83);
- ulteriore modifica, attraverso l’art. 13-ter del D.L. 22.6.2012 n. 83, conv. L. 7.8.2012 n. 134, alla disciplina in materia di responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore in ambito fiscale, contenuta nell’art. 35 del D.L. 4.7.2006 n. 223, conv. L. 4.8.2006 n. 248.

La presente circolare si propone, pertanto, di riepilogare le novità di principale interesse ai fini IVA entrate in vigore nel 2012.

2) **IVA per cassa**

L’art. 32-bis del Decreto Sviluppo ha introdotto un nuovo regime speciale dell’Iva per cassa, accanto a quello “ordinario” di cui all’art. 6, co. 5, del D.P.R. n. 633/1972 e riguardante le operazioni effettuate con soggetti “istituzionali” (enti pubblici, università, ecc.). Il nuovo regime sostituisce integralmente quello originariamente previsto dall’art. 7 del D.L. n. 185/2008.

In linea generale, il regime dell’IVA per cassa permette di **differire l’esigibilità** dell’IVA al **momento dell’incasso dei corrispettivi**, anziché al momento di effettuazione dell’operazione. L’imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso del termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, indipendentemente dall’avvenuto incasso.

La facoltà di esercizio dell’opzione dell’IVA per cassa è riservata ad imprese, artisti e professionisti che, nell’anno solare precedente, hanno conseguito un volume d’affari non eccedente i due milioni di euro, oppure nel caso di inizio di una nuova attività, ove si presuma di non superare tale soglia nel primo esercizio.

Per i contribuenti che applicano l’IVA per cassa, il diritto alla detrazione dell’IVA relativa agli acquisti di beni o di servizi sorge al **momento del pagamento** dei relativi corrispettivi.

Ricorrendone i presupposti, l’opzione per l’IVA per cassa potrà comunque essere esercitata solo per le operazioni poste in essere nei confronti di cessionari e committenti

anch'essi soggetti passivi Iva, anche non residenti nello Stato, purché l'operazione sia ivi rilevante territorialmente (**C.M. 30 aprile 2009, n. 20/E, par. 2.1**).

In ogni caso, il regime dell'Iva per cassa **non è applicabile per le operazioni attive** effettuate:

- nei confronti di **privati**, ovvero nei confronti di clienti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti o professioni;
- nell'ambito di **regimi speciali** di determinazione dell'imposta. È il caso, ad esempio, di quelli monofase di cui all'art. 74, co. 1, del D.P.R. n. 633/1972, oppure delle agenzie di viaggio o turismo (art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972), o del margine per i beni usati (art. 36, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41);
- con applicazione del meccanismo dell'inversione contabile (c.d. **reverse charge**);
- in base alla **disciplina generale dell'Iva per cassa** di cui all'art. 6, co. 5, del D.P.R. n. 633/1972, ovvero nei confronti di enti pubblici e quelle relative alle cessioni di medicinali effettuate dai farmacisti.

Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2012 prevede, all'art. 8, che **le nuove regole si applichino alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° dicembre 2012**. L'esercizio dell'opzione per il regime IVA di cassa si desume dal comportamento concludente del contribuente e dovrà essere comunicata nella dichiarazione annuale IVA relativa all'anno dal quale ha effetto.

A seguito della scelta operata dovrà essere riportata sulle fatture emesse l'annotazione che si tratta di operazione effettuata in regime di **"IVA per cassa ai sensi dell'art. 32-bis del D.L. 22 giugno 2012, n. 83"**. L'apposizione di questa annotazione, seppur obbligatoria, non è tuttavia condizione di efficacia della scelta del regime particolare.

L'opzione è **vincolante per un triennio**, salvo il caso in cui il contribuente superi la soglia di volume d'affari di due milioni di euro. Decorso il triennio obbligatorio, l'opzione si rinnova automaticamente di anno in anno fino a revoca.

3) Regime IVA nell'Edilizia

L'art. 9 del Decreto Sviluppo ha modificato le norme sull'applicazione dell'IVA alle cessioni e locazioni di fabbricati prevedendo, in particolare, che tali operazioni, se poste in essere da imprese di costruzione o di ristrutturazione, sono soggette ad IVA qualora il cedente/locatore manifesti espressa opzione nei relativi atti. Le novità si applicano con effetto dal 26 giugno 2012.

Disciplina IVA delle locazioni

Per quanto riguarda le **locazioni**, l'art. 9 ha stabilito che il regime di esenzione di cui all'art. 10, n. 8) del D.P.R. 633/72, è derogabile mediante l'esercizio di una specifica opzione da parte del locatore, inserita all'interno del contratto di locazione di fabbricati strumentali, fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali e fabbricati abitativi locati dalle

imprese che hanno costruito l'immobile, ovvero che vi abbiano eseguito interventi di ristrutturazione.

Nello specifico, tutte le locazioni di **immobili strumentali**, a prescindere dalla qualifica o dalle caratteristiche del locatario, nascono esenti da IVA, salva la possibilità per il locatore di esercitare l'opzione di imponibilità. La nuova disposizione non prevede più l'obbligo di assoggettamento ad imposta per le locazioni di fabbricati strumentali effettuate nei confronti di locatari soggetti passivi IVA con percentuale di detrazione pari o inferiore al 25%, nonché nei confronti di soggetti che non agiscono nell'esercizio di impresa, arti e professioni (privati).

La seconda deroga al regime di esenzione, sempre previa specifica opzione, riguarda le locazioni di **immobili abitativi**, poste in essere da qualsiasi tipologia di impresa, **destinati ad alloggi sociali**.

L'ultima deroga, infine, è riferita alle locazioni di immobili abitativi effettuate dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno eseguito interventi di restauro conservativo, ristrutturazione edilizia e/o urbanistica.

Nella tabella che segue sono riportate le diverse fattispecie di locazione suddivise in funzione della tipologia di immobile.

Tipologia di immobile	Locatore	Iva	Registro
Fabbricati abitativi	Impresa di costruzione o ristrutturazione	Imponibile per opzione (aliquota 10,00%)	Imposta fissa euro 168
Fabbricati abitativi	Impresa di costruzione o ristrutturazione	Esente Iva	2,00%
Fabbricati abitativi	Locatore non impresa di costruzione o ristrutturazione	Esente Iva	2,00%
Alloggi sociali	Chiunque	Imponibile per opzione (aliquota 10,00%)	Imposta fissa euro 168
Alloggi sociali	Chiunque	Esente Iva	2,00%
Fabbricati strumentali	Chiunque	Esente o imponibile per opzione	1,00%

Come si dirà più avanti, nei casi di esercizio dell'opzione per l'imponibilità, L'IVA si applicherà mediante il meccanismo c.d. di "*reverse charge*".

Disciplina IVA delle cessioni

Al pari di quanto illustrato per le locazioni, anche per le **cessioni** il regime naturale è l'esenzione da IVA. Tuttavia esistono delle deroghe.

Cessione di immobili abitativi

In base al nuovo art. 10, n. 8-bis), del D.P.R. 633/1972, le cessioni di immobili abitativi risultano imponibili ad IVA:

- per obbligo, qualora effettuate dalle imprese costruttrici o ristrutturatrici entro cinque anni dall'ultimazione dei lavori;
- per opzione, se eseguite dalle stesse imprese costruttrici e ristrutturatrici, decorsi cinque anni dall'ultimazione dei lavori.

Restano, invece, esenti da IVA:

- le cessioni di immobili abitativi poste in essere dalle imprese che li hanno costruiti o ristrutturati, decorsi cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori (salvo opzione per l'imponibilità);
- le cessioni di immobili abitativi, poste in essere da imprese diverse da quella di costruzione o ristrutturazione (es. imprese di compravendita immobiliare o di mera gestione)

Cessione di immobili strumentali

Il nuovo art. 10, n. 8-ter) del D.P.R. 633/1972 indica come imponibili ad IVA:

- le cessioni di immobili strumentali poste in essere dalle imprese che hanno costruito o ristrutturato l'immobile entro cinque anni dall'ultimazione dei lavori, ampliando quindi di un anno il lasso temporale rispetto alla data di ultimazione dei lavori;
- le cessioni di immobili strumentali poste in essere da qualsiasi impresa (compresa quella di costruzione o ristrutturazione decorso il termine di cinque anni dall'ultimazione dei lavori), per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imponibilità.

La tabella seguente riassume le varie casistiche riguardanti le cessioni di immobili.

Tipologia di immobile	Cedente	Trattamento Iva fino al 25 giugno 2012	Trattamento Iva dal 26 giugno 2012
Abitativo	Impresa di costruzione o ristrutturazione entro 5 anni dall'ultimazione dei lavori	Imponibile	Imponibile
Alloggio sociale (D.M. 22 aprile 2008)	Chiunque	Esente, salva l'opzione per l'imponibilità (dal 24 gennaio 2012)	Esente, salva l'opzione per l'imponibilità
Abitativo	Impresa di costruzione o ristrutturazione oltre 5 anni dall'ultimazione dei lavori	Esente	Esente, salva l'opzione per l'imponibilità
Abitativo	Impresa diversa da quella di costruzione o ristrutturazione	Esente	Esente
Strumentale	Impresa di costruzione o ristrutturazione entro 5 anni dall'ultimazione	Imponibile	Imponibile
Strumentale	Impresa di costruzione o ristrutturazione oltre 5 anni dall'ultimazione	Esente, salva l'opzione per l'imponibilità	Esente, salva l'opzione per l'imponibilità
Strumentale	Chiunque (cessionario soggetto non passivo Iva o soggetto Iva con prorata non superiore al 25,00%)	Imponibile	Esente, salva l'opzione per l'imponibilità

Disciplina ai fini delle imposte indirette

La modifica del regime IVA delle locazioni e cessioni di immobili non ha comportato una corrispondente variazione delle disposizioni normative in materia di imposte di registro, ipotecarie e catastali.

Per le **cessioni di immobili abitativi** resta applicabile il principio di alternatività IVA/Registro con la conseguenza che, fermo restando l'obbligo di registrazione in termine fisso, se la cessione è:

- **esente Iva**, sono dovute le imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura proporzionale (fa eccezione a tale regola l'ipotesi in cui l'acquirente sia una persona fisica con i requisiti "prima casa", in quanto si applicano le imposte ipo-catastali in misura fissa di euro 168 ciascuna);
- **imponibile Iva**, le altre imposte indirette citate sono, invece, dovute tutte nella misura fissa di euro 168 cadauna.

Le imposte indirette proporzionali, applicabili come detto in presenza di cessioni esenti, sono dovute nelle seguenti misure, salvo ipotesi particolari previste dalla tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986:

- imposta di registro: 7,00% (3,00% se l'acquirente ha i requisiti "prima casa");
- imposta ipotecaria: 2,00%;
- imposta catastale: 1,00%.

Per quanto riguarda, invece, le **cessioni di fabbricati strumentali**, resta ferma la deroga al **principio di alternatività Iva/registro**, ragion per cui le altre imposte indirette sono dovute nelle seguenti misure (a prescindere dal trattamento Iva della cessione):

- imposta di registro: euro 168;
- imposta ipotecaria: 3,00%;
- imposta catastale: 1,00%.

Novità in materia di *reverse charge*

L'art. 9 del D.L. n. 83/12 è intervenuto anche nell'ambito dell'applicazione del meccanismo di *reverse charge* sulla cessione di fabbricati, modificando la previgente normativa (art 17, lett. a-bis del D.P.R. 633/72) e sancendo che, a partire dal 26 giugno 2012, l'applicazione dell'IVA con il regime del *reverse charge* si applica a tutte le cessioni di fabbricati, abitativi e strumentali, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione e per le quali l'acquirente riveste la qualità di soggetto passivo d'imposta.

4) Responsabilità solidale nell'ambito degli appalti e subappalti

L'art. 13-ter del Decreto Sviluppo, in vigore dal **12 agosto 2012**, ha sostituito integralmente il comma 28, dell'art. 35, del D.L. n. 223/2006, modificando la disciplina inerente la responsabilità fiscale nell'ambito dei contratti di appalto e subappalto di opere e servizi.

Le nuove disposizioni in materia di responsabilità dell'appaltatore e del committente **si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi:**

- dai soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini IVA;
- dai soggetti IRES;
- dallo Stato e da Enti Pubblici.

Sono espressamente **escluse** dall'applicazione delle disposizioni in esame le stazioni appaltanti di cui all'art. 3, comma 33, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Per effetto della nuova disciplina, **l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore del versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto.**

Tale responsabilità solidale si applica nei limiti del corrispettivo dovuto al subappaltatore e si estende fino alla prescrizione a fini fiscali del mancato versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA.

La responsabilità solidale viene meno se, prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore, l'appaltatore verifica che i versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA, già scaduti, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore, acquisendo la relativa documentazione. L'appaltatore può sospendere i pagamenti fino all'esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore attestante la regolarità dei suddetti versamenti. Il committente, a sua volta, provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che i versamenti all'Erario delle ritenute e dell'IVA sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore stesso e dagli eventuali subappaltatori.

Il committente è soggetto ad una sanzione amministrativa da 5.000 a 20.000 euro se non ha rispettato le suddette disposizioni sulle modalità di pagamento del corrispettivo. Per quanto riguarda la documentazione occorre, in alternativa:

- acquisire dall'appaltatore e/o subappaltatore la copia della documentazione attestante il regolare versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA (mod. F24);
- acquisire dall'appaltatore e/o dai subappaltatori l'apposita asseverazione circa la correttezza dei versamenti rilasciata dai soggetti abilitati;
- acquisire dall'appaltatore e/o dai subappaltatori un'apposita dichiarazione sostitutiva (autocertificazione).

Il rilascio di dichiarazioni sostitutive mendaci o l'uso di atti falsi può comportare responsabilità anche penali.

Infine, alla luce dei chiarimenti resi dall'Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 40/E/2012, **le nuove disposizioni trovano applicazione solo per i contratti di appalto/subappalto stipulati a decorrere dal 12 agosto 2012.**

5) Nuove regole per la fatturazione dal 1 gennaio 2013

Con il recepimento della Direttiva 2010/45/UE, emanata al fine di armonizzare la disciplina IVA in tutti gli Stati Membri, vengono introdotte dal 1° gennaio 2013 nuove regole che disciplinano la fatturazione.

Elementi da indicare in fattura

Il nuovo co. 2 dell'art. 21 del DPR n. 633/72, prevede che nella fattura siano necessariamente presenti:

1. data di emissione;
2. numero progressivo che identifica la fattura in modo univoco;
3. per il cedente: ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per soggetti non residenti;
4. numero di partita Iva del soggetto cedente o prestatore;
5. per il cessionario: ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per soggetti non residenti;
6. **numero di partita IVA del cessionario o committente** ovvero, se soggetto passivo UE, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, è necessario indicare il codice fiscale;
7. natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;
8. corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono, (ex. art.15,comma1,n.2);
9. corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
10. aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile arrotondando al centesimo di euro;
11. data della prima immatricolazione o iscrizione in Pubblici registri e numero dei km percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione UE di mezzi di trasporto nuovi di cui all'art. 38, comma 4, D.L. n. 331/93;
12. annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.

Per quanto attiene al ciclo attivo di fatturazione, è stato ampliato il numero delle operazioni rilevanti ai fini della determinazione del volume d'affari, comprendendo anche la cessione di beni e le prestazioni di servizi prive del requisito della territorialità effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori d'imposta in un Paese diverso dal proprio (senza incidere, però, sul plafond degli esportatori abituali):

- Cessionario/committente **residente UE**, dicitura da inserire in fattura: “inversione contabile”.
- Cessionario/committente residente **extra-UE**, dicitura da inserire in fattura: “operazione non soggetta”.

Studio Colella Associato

Diventa inoltre necessario inserire nel documento la **partita IVA** del cessionario/committente nazionale o UE se impresa, il **codice fiscale** nel caso di persona fisica.

Momento di emissione

La fattura, come stabilito dell'art. 6 del D.P.R. 633/1972, va emessa **nel momento in cui l'operazione viene effettuata.**

Sono tuttavia previste alcune deroghe:

- per le cessioni di beni la cui consegna risulta da d.d.t. o da altro documento idoneo a individuare i soggetti che effettuano lo scambio avente le caratteristiche di cui al dpr n. 472/96 è possibile emettere un'unica fattura entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento, specificando il dettaglio dei beni oggetto di cessione;
- la nuova disposizione introduce la fattura “**differita**” anche per le prestazioni di servizi quando opportunamente documentate, e compiute nel mese nei confronti del medesimo soggetto. Il documento, emesso entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle prestazioni, deve specificare il dettaglio delle operazioni medesime.

Operazioni intracomunitarie

Viene introdotta una nuova tempistica per la fatturazione che, unitamente alla modifica del momento di effettuazione delle operazioni, tenta di uniformare gli adempimenti in ambito comunitario.

Fatturazione di beni

In caso di **acquisto di un bene**: il compratore deve ricevere la **fattura** dall'operatore UE e provvedere all'integrazione di quest'ultima entro il secondo mese successivo alla compravendita. In difetto, il compratore è obbligato a produrre un'autofattura entro il 15 del terzo mese successivo allo scambio. Le medesime tempistiche valgono anche nel caso in cui il cedente non risieda in uno degli Stati UE con la sola annotazione che al posto dell'integrazione della fattura occorre provvedere all'emissione dell'autofattura.

Importante è l'individuazione del momento in cui viene effettuata l'operazione che è quello in cui inizia il **trasporto** o la **spedizione** del bene nel Paese cedente per le cessioni, mentre l'**acquisto** si ritiene compiuto al momento dell'arrivo della merce sul territorio nazionale.

L'emissione della fattura in caso di **cessione di un bene** deve avvenire entro il quindici del mese successivo all'effettuazione dell'operazione. **Gli acconti** incassati o pagati per una cessione o acquisto di beni con un Paese UE **non sono più soggetti all'obbligo di fatturazione**; nel caso in cui vengano emesse fatture in forma anticipata (ad esempio in caso di fatturazione di un acconto), esse diventano prova dell'effettuazione dell'operazione e rendono l'imposta, da quello stesso momento, immediatamente esigibile.

Fatturazione di servizi

Preliminarmente, si ricorda che per le prestazioni di servizi, il momento di effettuazione, che determina l'insorgere dell'esigibilità del tributo è collegato all'atto del pagamento del corrispettivo, quale regola generale o al precedente momento di emissioni della fattura.

La legge 15 dicembre 2011 n. 217 (legge Comunitaria 2010) ha introdotto, tuttavia, una deroga al principio generale, recependo così la Direttiva n. 2008/117/CE e modificando, di conseguenza, l'art. 6 del DPR n. 633/1972.

La modifica dell'articolo 6 del DPR 633/72, con l'inserimento di un nuovo comma, disciplina il momento di effettuazione delle prestazioni di servizi rese o ricevute da un soggetto passivo residente in Italia avente come controparte un soggetto passivo non stabilito in Italia, a prescindere che si tratti di operatori UE o extracomunitari.

In virtù di tale modifica i servizi "generici" dell'art. 7-ter del DPR n. 633/1972, scambiati con soggetti passivi non stabiliti in Italia (rapporti "B2B"), si considerano effettuati al **momento di ultimazione della prestazione**. Se le prestazioni di servizi sono di carattere periodico o continuativo si considerano effettuate alla data di maturazione dei corrispettivi. Queste ultime, qualora interessino un periodo superiore ad un anno, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all'ultimazione delle prestazioni.

Se prima dell'ultimazione della prestazione viene pagato il corrispettivo, il momento impositivo coincide con quello del pagamento, limitatamente all'importo pagato e quindi l'Iva diviene esigibile da tale momento.

La regola generale dell'esigibilità dell'IVA ancorata all'atto del pagamento del corrispettivo, di cui all'art. 6, comma 3 del DPR n. 633/1972, rimane in vigore per i servizi interni, per i servizi resi a committenti non soggetti passivi non stabiliti in Italia (cosiddetti rapporti "B2C") e per i servizi "non generici" di cui agli art. 7-*quater* (prestazioni relative agli immobili, trasporto passeggeri, ristorazione e catering, locazione a breve di mezzi di trasporto) e 7-*quinqies* (prestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, ricreative). Formalmente, per gli acquisti di servizi, sarà necessario provvedere all'**integrazione della fattura** emessa dal prestatore nel caso in cui il soggetto che effettua l'operazione sia comunitario, sarà invece necessaria **l'emissione di un'autofattura** nel caso in cui il soggetto che effettua l'operazione sia extracomunitario entro il 15 del mese successivo alla ricezione della fattura.

Fattura semplificata

Il D.L. 11/12/2012, in fase di conversione, introduce l' art. 21-bis, DPR n. 633/72 recante le disposizioni in materia di fatturazione semplificata.

È possibile emettere fattura semplificata per:

- operazioni di ammontare complessivo non superiore a € 100;
- note di variazione ex art. 26, DPR n. 633/72.

Nella fattura semplificata devono essere riportati alcuni elementi obbligatori quali:

- data di emissione;
- numero progressivo che la identifichi in modo univoco;

- ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
- ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in caso di soggetto stabilito in Italia può essere indicato il solo codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo UE, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato di stabilimento;
- descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
- ammontare del corrispettivo complessivo e dell'imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla;
- per le fatture emesse ai sensi dell'art. 26, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate.

La fattura semplificata non può essere emessa per:

- cessioni di beni UE di cui all'art. 41, DL n. 331/93;
- operazioni di cui all'art. 21, comma 6-bis, lett. a (cessioni di beni / prestazioni di servizi diverse da quelle di cui all'art. 10, comma 1, nn. da 1 a 4, effettuate da un soggetto passivo italiano ad un soggetto passivo UE, per le quali l'IVA non va applicata in Italia ex artt. da 7 a 7-septies).

Fattura elettronica

Il **D.L. salva – infrazioni**, tra le varie norme, prevede anche la **parificazione della fattura elettronica con la fattura cartacea**. Al contribuente è lasciata la scelta del formato in cui viene emessa la fattura elettronica (mail con Pdf allegato, fax ricevuto su pc, ecc.). Le fatture elettroniche possono essere conservate anche solo in formato elettronico.

Valuta estera

Il nuovo sistema prevede che i corrispettivi dovuti, le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno di effettuazione dell'operazione o, in mancanza di tale indicazione nella fattura, del giorno di emissione della fattura. Qualora nel giorno indicato dovesse mancare il tasso di cambio si potrà far riferimento alla quotazione del giorno antecedente più prossimo pubblicato dalla Banca Centrale Europea.

* * *

Restando a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento, è gradita l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.

Studio Colella Associato